

Allegato 1

Al Regolamento di Organizzazione ACI, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente titolo:

«Titolo 3-bis. Capo di Gabinetto del Presidente dell'ACI.

Art. 5-bis (Funzioni e dipendenza del Capo di Gabinetto).

1. Il Capo di Gabinetto svolge, esclusivamente, attività di supporto diretto all'azione del Presidente dell'ACI nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Al Capo di Gabinetto è vietata qualsiasi attività gestionale.
3. Il Capo di Gabinetto è posto alle dirette dipendenze del Presidente dell'ACI.

Art. 5-ter (Nomina del Capo di Gabinetto).

1. Il Capo di Gabinetto è nominato *intuitu personae* dal Presidente dell'ACI, per la durata massima del relativo mandato, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, qualora venga meno il rapporto fiduciario.
2. Il Capo di Gabinetto è scelto tra dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
3. Ai fini della nomina di cui al comma 1, valgono le cause di inconferibilità e incompatibilità, anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni.
4. L'incarico di Capo di Gabinetto è di livello dirigenziale non generale.
5. Al Capo di Gabinetto compete il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai dirigenti di seconda fascia dell'Ente.